



Città di Minerbio
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2016

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Oggetto e ambito di applicazione
Art.2	Definizioni
Art.3	Utilizzo del volontariato
TITOLO II	NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art.4	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art.5	Prevenzione dei danneggiamenti
Art.6	Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
Art.7	Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art.8	Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art.9	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art.10	Trasporto di oggetti pericolosi
Art.11	Sicurezza degli edifici pubblici e privati
Art.12	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art.13	Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
Art.14	Divieto di utilizzo spazi pericolosi per l'incolumità individuale
Capo II	Civile convivenza, vivibilità, igiene e pubblico decoro
Art.15	Divieto di allevamenti e ricoveri nell'abitato o nelle sue immediate adiacenze
Art.16	Civile convivenza, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art.17	Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
Art.18	Recinzione e manutenzione terreni
Art.19	Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
Art.20	Decoro dei fabbricati scritte sui muri
Art.21	Corsi d'acqua
Art.22	Sgombero della neve
Art.23	Luminarie Natalizie
Art.24	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
Capo III	Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.25	Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.26	Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.27	Rumori o schiamazzi per le strade
Art.28	Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Art. 29	Uso dei dispositivi antifurto
Capo IV	Mestieri e attività lavorative
Art.30	Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.31	Negozi e articoli per soli adulti

Art.32	Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni
Art.33	Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art.34	Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art.35	Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art.36	Raccolta oggetti usati
Art.37	Sale giochi
Art.38	Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
Art. 39	Prescrizioni
Art. 40	Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
Art. 41	Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi e sale scommesse
 TITOLO III	 MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE
Art.42	Mediazione sociale e educazione alla legalità
Art.43	Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Art.44	Trattamenti Sanitari Obbligatori e Acertamenti Sanitari Obbligatori
 TITOLO IV	 SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
Capo I	Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori
Art.45	Sistema sanzionatorio
Art.46	Sanzioni
Art.47	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Capo II	Lavoro sostitutivo
Art.48	Lavoro sostitutivo e attività di intervento
Art.49	Modalità di ammissione al lavoro sostitutivo
Art. 50	Requisititi per essere ammessi al lavoro sostitutivo
Capo II	Procedura di rimessa in pristino
Art.51	Rimessa in pristino o rimozione delle opere
Capo III	Clausola di adeguamento e raccordo con le altre disposizioni regolamentari
Art.52	Clausola di adeguamento e raccordo con le altre disposizioni regolamentari

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;

c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza persone - animali e la pubblica quiete e tranquillità dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;

e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio agli utenti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

Art. 3 Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del volontariato, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art.4 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze alcoliche o psicotrope, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o

altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

5. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione reiterata delle disposizioni di cui al comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.47.

6. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti.

Art.5 – Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede;

2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile e altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Art.6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque

Art.7 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio

2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 8 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art.9 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

2. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art.10 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art.11 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

2. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza, per motivi di igiene, sanità, sicurezza pubblica o ordine pubblico lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

3. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Art.12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre sversamento di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri che possano arrecare disturbo o molestia.

Art.13 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Nelle aree condominiali è fatto obbligo dell'uso del guinzaglio. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2. Nei locali pubblici, di somministrazione di alimenti e bevande, di trattenimento e svago, eccetto che nei luoghi di produzione di alimenti e bevande e nei mezzi pubblici di trasporto, l'accesso di cani è consentito a condizione che l'animale sia detenuto al guinzaglio. Per gli animali di media e grossa taglia è richiesto anche il possesso della museruola. Il gestore del locale, previa comunicazione al Comune e per motivate esigenze, può impedire l'accesso al locale informandone l'utenza con apposito cartello.
3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento e alla cattura di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
6. Nelle aree verdi pubbliche attrezzate con allestimenti ludici e in altre aree verdi pubbliche appositamente individuate con cartellonistica prescrittiva è fatto divieto di introdurre animali, salvo che ciò non sia espressamente consentito.

Art.14 – Divieto di utilizzo di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, sponde di fiumi, torrenti, canali, ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II – CIVILE CONVIVENZA, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 Divieto di allevamenti e ricoveri nell'abitato o nelle sue immediate adiacenze

1. Nell'ambito urbano è vietato qualsiasi tipo di allevamento e/o detenzione di animali da cortile, ovini, bovini, equini, caprini;
2. E' vietata altresì l'attività di apicoltura.
3. E' inoltre vietato realizzare ricoveri o creare altre condizioni per lo stanziamento anche temporaneo delle specie sopra indicate.
4. In ambito urbano confinante con l'ambito agricolo, entro la fascia dei primi 10 metri lineari, è consentito detenere piccoli animali in numero non superiore a 15 esemplari.

Art.16 – Civile convivenza, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per garantire ad ogni cittadino condizioni di vivibilità adeguate. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art.17 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza;
 - b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.
 - c) bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
 - d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recare intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, causare disturbo alle persone intente a svolgere le attività della vita quotidiana.
 - e) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
 - f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
 - g) lavare i veicoli;
 - h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione dei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
 - i) abbandonare alimenti destinati ad animali;
 - j) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la proprietà o il possesso, allo scopo di prevenire il proliferare di specie animali dannose per l'uomo e l'ambiente.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
3. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi.

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal RUE e dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche privati, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità, qualora ciò sia necessario per tutelare la sicurezza pubblica o la sicurezza della circolazione.

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal RUE al decoro degli edifici, è vietato esporre indumenti o collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque visibili dalla pubblica via, in modo tale da causare diminuzione del decoro dell'edificio.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture
3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza
4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 21 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei fiumi e canali e degli altri corsi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;

- d)** svolgere attività di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;

Art. 22 - Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque vi abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente sulle aree di pubblico passaggio.
3. Per tutelare la sicurezza pubblica, devono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso di edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchioleale le formazioni di ghiaccio al suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini del marciapiede, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali, nei corsi d'acqua.

Art. 23- Luminarie Natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade pubbliche è consentita previa comunicazione da presentarsi al Comune almeno 15 giorni prima delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve attestare che l'impianto le le installazioni sono conformi alle norme di sicurezza, tale attestazione deve essere esibita agli organi di controllo.
3. Qualora l'impianto sia privo di attestazione l'Amministrazione comunale intima di adempiere entro un congruo termine, mediante diffida. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine, gli impianti verranno rimossi a spese dei soggetti installatori, qualora individuati, o dei soggetti committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e testate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art.24- Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo quanto prescritto nel codice della strada.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.25 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita della collettività, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone,

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 00,30 alle ore 07,30 (alle ore 08,30 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art.26 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, di trattenimento e svago e dei luoghi di ritrovo in generale, sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 23.30 alle 7.30 (08,30 nei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione.

2. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.47.

Art.27 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art.22, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 23.30 alle 7.30 (08,30 nei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art.28– Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Art.29 – Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicazione di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento tale da recare disturbo in via continuativa.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tale fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di fare cessare il disturbo.

3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su di un veicolo, la Polizia Municipale o altra forza di polizia, può disporre la rimozione del veicolo con spese a carico del trasgressore se individuato o del proprietario.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art.30- Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere puliti e ben mantenuti per non recare pregiudizio al decoro.

Art.31- Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 32 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art.33- Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art.34 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art.35 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti e loro annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
3. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,30.

Art.36 - Raccolta oggetti usati

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta di oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 37- Sale giochi

1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale a condizione che:

- siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.

- i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

- siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

- siano rispettate le indicazioni del DM 18 gennaio 2007 che prevede:

a) sia installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del t.u.l.p.s. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita (per area di vendita va intesa la superficie dell'esercizio destinata al gioco che non comprende quella adibita a servizi igienici per il pubblico e il personale, il guardaroba, gli spogliatoi per il personale, i magazzini, i depositi, i locali di lavorazione, gli uffici, gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse).

b) il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

- sia rispettata la distanza minima di 500 m, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

3. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

4. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art.38- Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

1. Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.;

2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art.39- Prescrizioni

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni.

Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

2. E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti.

Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

3. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

4. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

5. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

6. E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

Art.40- Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Bologna.

2. Il locale dove viene svolta l'attività deve rispettare la distanza minima di 500 m, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Art.41 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi e sale scommesse

1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery.

2. L'uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all'art. 110 co. 6 TulpS presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed attività commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al precedente comma 1, se previsti, anche qualora l'orario prescelto per il tipo specifico di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell'ordinanza sindacale.

3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:

- rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di un cartello visibile dall'esterno;
- comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 42 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti.
2. L'attività di mediazione sociale è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.
3. Gli addetti al servizio di mediazione possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
4. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione.
5. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.46 c. 2
7. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 43 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale può intervenire anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Art. 44 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso e previa richiesta formale da parte del personale sanitario intervenuto.
4. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art.45 – Sistema sanzionatorio

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nell'ambito dell'Ufficio o Servizio cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio. I proventi sono destinati al Comune
5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti alla Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

8. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività.

9. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 8, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981; l'Autorità Amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore dell'Amministrazione o ente interessato, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

10. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

11. Nei casi di conflitto sociale e nelle ipotesi in cui sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

Art. 46 –Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'artt. 4 c.4, 11 c.2, 18, 19, 21, 22, 23, 24 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00, è ammessa la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 39, 40, 41, 42, 47, del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 150,00.

3. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 100,00, è ammessa la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

4. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00, è ammessa la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00, è ammessa la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

6. Il trasgressore che non ottempera all'obbligo di ripristino di cui all'art.51 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 150,00.

7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 150,00.

Art. 47 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

1 L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta

2 Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO II LAVORO SOSTITUTIVO

Art. 48 – Lavoro sostitutivo e attività di intervento

1) Le attività rientranti nel lavoro sostitutivo ai fini del presente regolamento possono riguardare i seguenti settori:

- cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
- sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola;
- accompagnamento degli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, durante le visite ai musei, le mostre e le manifestazioni culturali e sportive in genere;
- accompagnamento sullo scuolabus e appoggio nello svolgimento dei servizi scolastici di competenza comunale;
- assistenza durante i servizi di mensa scolastica, pre-scuola e post-scuola;
- attività di piccolo trasporto (es. trasporto pasti da locale cucina a locale mensa);
- compiti di ausilio all'assistenza anziani e domiciliare;
- collaborazione nella gestione, custodia ed animazione dei centri sociali, delle comunità alloggio e delle strutture per anziani presenti sul territorio, dei centri sportivi ricreativi e culturali;
- assistenza per il trasporto di disabili, anziani e minori;
- specifici compiti di ausiliario di vigilanza urbana;
- attività di supporto alla vigilanza ed alla custodia di biblioteche e parchi pubblici, impianti sportivi e palestre, aree sportive attrezzate e servizio di biglietteria durante manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
- collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali, promosse dall'amministrazione comunale;
- affissione o distribuzione di avvisi comunali;
- compiti di piccola manutenzione degli edifici pubblici, del verde pubblico per consentire una migliore fruizione da parte della collettività;
- attività di supporto ai servizi amministrativi comunali;

- collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione comunale o da questa promosse.

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute.

Art. 49 – Modalità di svolgimento del lavoro sostitutivo

1. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in Euro 10,00; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.

2. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.

3. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.

4. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 3 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore.

Art. 50 Requisiti per essere ammessi allo svolgimento del lavoro sostitutivo

1. I requisiti per accedere alle attività socialmente utili sono i seguenti:

- essere fisicamente idonei allo svolgimento dell'attività prescelta.
- essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a Euro 11.528,41, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. I limiti di reddito sono elevati di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

2. Il limiti di reddito sopra indicato è adeguato secondo quanto disposto dall'art. 77 del DPR. 115 del 20.05.2002.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 51 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il

ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 46 c.6 In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

CAPO III- CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E RACCORDO CON LE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 52- Clausola di adeguamento e raccordo con le altre disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento disciplina l'ambito della sicurezza urbana e rurale, qualora in altre fonti regolamentari disciplinanti ambiti differenti vi fossero disposizioni difformi o in contrasto con il presente provvedimento le disposizioni in esso contenute trovano applicazione in via prevalente per il principio delle successioni delle leggi nel tempo.